



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

Rep. n. 99/11  
Prot. n. 28603 del. 14/12/11  
Tit. IIC. 8

Ai sigg.  
Presidi di Facoltà  
Direttori di Dipartimento  
Direttore Centro Servizi di Ateneo per il  
trasferimento delle Conoscenze  
Direttori di Divisione  
Capi Sezione  
Capi Ripartizione  
Responsabili Uffici di Staff  
Loro sedi

Oggetto: Art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 – norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Si informano i destinatari della presente che, ad opera dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cd. legge di stabilità per il 2012), sono state introdotte alcune disposizioni che modificano e integrano quanto previsto dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ) in materia di attività di certificazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Di particolare rilievo la modifica apportata all'art. 40 del Testo Unico, che, nella nuova formulazione, ora dispone che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati".

Tali certificazioni, a partire dal 1 gennaio 2012, data di entrata in vigore della novella, dovranno recare, altresì, a pena di nullità, la seguente dicitura: "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*".

E', inoltre, ribadito il principio per cui gli enti pubblici non possono in nessun caso chiedere certificazioni ai cittadini, bensì sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle



dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.


In tal senso, la novella precisa altresì che “ anche le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.”

Le Pubbliche Amministrazioni hanno, parimenti, l'obbligo, l'inosservanza del quale costituisce violazione dei doveri d'ufficio, di rispondere entro trenta giorni alle richieste di accesso e/o controllo che dovessero provenire da altri enti.

Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio, in virtù del novellato art. 73 del Testo unico, non solo la richiesta, bensì anche la semplice accettazione di certificati e atti di notorietà.

Si coglie l'occasione per segnalare che il testo del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, integrato con le modifiche apportate dalla legge in commento, è disponibile all'indirizzo [http://www.units.it/intra/gest\\_docum/?file=a\\_gestdoc.inc](http://www.units.it/intra/gest_docum/?file=a_gestdoc.inc).

Distinti saluti.

Il Direttore amministrativo  
dott.  di Guardo